



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le ulteriori novità del quadro C del modello 730/2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

All'interno **quadro C**, del modello 730/2024, dedicato ai **redditi di lavoro dipendente ed assimilati**, oltre all'inserimento della **sezione VII** (dedicata alla tassazione agevolata del settore turistico-alberghiero e di ricezione), sono state previste **ulteriori novità**. Infatti, come indicato all'interno delle istruzioni ministeriali, tra i compensi da dichiarare nel quadro C **quest'anno rientrano** anche:

- i redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i redditi percepiti da coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale in favore di società e associazioni dilettantistiche, sia sotto forma di lavoro subordinato che attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Di conseguenza, sono stati previsti **due nuovi codici numerici relativi al tipo di reddito**.

In particolare, nei **righi da C1 a C3**, in colonna 1, con il **nuovo modello 730/2024**, sono stati introdotti i seguenti codici:

- 8, per l'indicazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- 9, per l'indicazione dei redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni.

Il codice 9 deve essere utilizzato per gli atleti che praticano sport di squadra, se i compensi sono corrisposti da società sportive professionalistiche il cui fatturato, nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della disposizione, non sia stato superiore a euro 5.000.000 e se è compilato il relativo punto 782 o 785 della Certificazione Unica 2024.

Tali novità conseguono dall'approvazione del **D.Lgs. 36/2021**, il quale, all'[articolo 25, comma 2](#), afferma: **"Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un**



rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Successivamente, l'[articolo 36](#), commi 6 e 6-ter, D.Lgs. 36/2021, prevedono una **tassazione particolare, rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo**.

In particolare, il comma 6 afferma: **“I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.**

Ne deriva che i **compensi di lavoro sportivo**, nell'area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile **fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro**.

Il comma 6-ter prevede, **“al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico”**, che **le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscano reddito fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro**.

Si precisa, quindi, che, sia per il comma 6, sia per il comma 6-ter, **l'importo di 15.000 euro costituisce una franchigia**; pertanto, solo la **parte eccedente** tale limite deve essere assoggettata a **tassazione ordinaria**.

Ai fini della compilazione della **colonna 2, dei righi da C1 a C3**, occorre riportare:

- **il codice 1, quale contratto a tempo indeterminato, se nella Certificazione unica 2024 risultano compilati uno o più punti da 781 a 783;**
- **il codice 2, quale contratto a tempo determinato, se nella Certificazione unica 2024 risultano compilati uno o più punti da 784 a 786.**

Per quanto riguarda la compilazione della **colonna 3, dei righi da C1 a C3**, occorre indicare, per i **lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo (codice 8)**:

- **l'importo indicato nel punto 781 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo indeterminato;**
- **l'importo indicato nel punto 784 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo determinato.**

Diversamente, sempre per quanto riguarda la compilazione della colonna 3, dei righi da C1 a C3, per i **lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo (codice 9)**, occorre indicare:

- **l'importo indicato nel punto 782 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo**



- indeterminato;
- l'importo indicato nel punto 785 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo determinato.

Se, però, risultano compilati anche i **punti 783 e 786**, per redditi che non derivano né da **rapporti di lavoro sportivo** svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionalistiche, occorre **compilare distinti righi**.